



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia di Carbonia-Iglesias

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n°: 68 Data: 06-11-2008 **OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO NOMADI DI SOSTA E TRANSITO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaotto del giorno **06** del mese di **Novembre**, alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, in 1[^] convocazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

CHERCHI Salvatore (Sindaco)

CUCCU Ignazio – ESU Mauro – MORITTU Pietro – ANGIONI Bruno – CAGGIARI Antonio L. – MELONI Orlando - CAMPUS Paolo – USAI Massimo –TUVERI Maria B. – CORDA Massimiliano – SANNA Eugenio – STRAULLU Alberto –MATTEU Amedeo - MANCA Francesco - COCCO Alessandro -VARGIU Antonio U.-

TOCCO Giovanni - PORCU Pierangelo - PUDDU Giampaolo - PANIO Vincenzo - SPANU Giovanni - DI

PASQUALE Pier Luigi -

LOI Marco - GRUSSU Cinzia - ZUCCA Giampaolo -

CARTA Antonio S. - FRONTERRE' Diego -

ARRU Gianluca - FADDA Antonio Gaetano -

SODDU Alberto - FLORIS Alberto Lorenzo - PIANO Bruno Ugo -

ZONCHELLO Alberto - MELETTI Giuseppe - FELE Francesco -

USAI Fabio -

MASCIARELLI Alessandro - MASCIARELLI Elio -

PORCU Mario - GIBILLINI Roberto

PRESENTI Nº: 35

ASSENTI:

Campus P. - Cocco A. - Panio V. - Fronterre' D. - Floris A. - Masciarelli

E.

ASSENTI Nº: 6

ASSESSORI:

CASTI Giuseppe -- DESSI' Antonio - GALIZIA Marco --

GESSA Ia - GUADAGNINI Giacomo S. - MACRI' Vittorio -

MARONGIU Maria - POGGI Maria Luisa - SADDI Maura -

PRESENTI Nº: 9

ASSENTI:

ASSENTI Nº:0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: MAGGIO PAOLO

Il Presidente: CARTA ANTONIO SALVATORE

in qualità di Presidente del Consiglio

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere la seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PORCU PIERANGELO - FADDA ANTONIO GAETANO - USAI FABIO

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 20 del 04.11.2008, redatta dall'Ufficio Servizi Sociali avente per oggetto "Regolamento comunale per il funzionamento del campo nomadi di sosta e transito. Approvazione ", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Espone l'assessore Marongiu.

Il consigliere Di Pasquale afferma che il regolamento, frutto di un'ampia discussione nella commissione sui servizi sociali, apre una strada positiva per l'integrazione sociale.

Afferma che l'integrazione sociale ha i suoi costi. Afferma che la piena integrazione la si avrà quando i nomadi saranno messi in condizione di avere le stesse possibilità degli altri cittadini. Afferma che il servizio sociale ha fatto un buon lavoro con gli interventi fatti per i nomadi. Dichiara che è importante che queste collettività siano coinvolte anche nel rispetto del territorio e delle aree che impiegano. Dichiara il voto favorevole al regolamento.

Il consigliere Usai F. afferma che il campo nomadi è costituito da otto piazzole in cui dovrebbero andare a vivere otto famiglie. Mette in evidenza che le famiglie nomadi sono 14. Chiede che intenzione ha la Giunta in merito al problema evidenziato di mancanza di spazi. Mette in evidenza alcune carenze di regolamento. Afferma che la vera integrazione passa attraverso la presa di coscienza della comunità nomade delle regole della collettività che la ospita. Ritiene che l'integrazione debba essere fatta innanzitutto verso la popolazione onesta della Città verso coloro che hanno avuto lo sfratto prima di pensare alle comunità nomade.

Il consigliere Angioni afferma che è errato mettere in contrapposizione le esigenze di diverse parti della comunità. Afferma che la Città convive con queste comunità nomadi tentando di integrarle. Ritiene che nella Città si sia fatta una cosa positiva. Afferma che se gli spazi sono limitati le Comunità nomadi si stringeranno negli spazi a loro attribuiti. Afferma che dev'essere fatto il possibile per integrare la comunità nomade.

Il consigliere Cuccu afferma che non siano da sottovalutare le conclusioni del consigliere Usai F. in quanto ritiene che si devono accompagnare le iniziative a favore dei nomadi a interventi nei quartieri dove vi è degrado. Oltre questo è necessario fare un'azione culturale su tale argomento. Afferma che non è semplice scardinare la cultura nomade ed è necessario trovare i modi di integrare i nomadi ma tenendo conto della cultura di questo popolo.

Il consigliere Porcu M. afferma che l'integrazione deve avvenire attraverso l'attribuzione di case ai nomadi e non si devono ghettizzare in un campo nomadi. Afferma che il regolamento rimarra sulla carta e i nomadi continueranno a non rispettare le regole.

Il consigliere Tocco afferma che il popolo dei nomadi non è più considerabile in movimento in quanto ormai stanno diventando un popolo stanziale. Afferma che sarebbe utile costruire altre aree attrezzate per i nomadi. Precisa inoltre che chi risiede da più di 5 anni nel territorio nazionale può partecipare alle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari.

Il consigliere Spanu afferma che in Sardegna i nomadi possono fare domanda per l'assegnazione di case popolari. Rileva che in diversi paesi della Sardegna vi è una grande integrazione di questo popolo.

Il consigliere Zonchello afferma che le critiche maggiori al regolamento le ha fatte il consigliere Cuccu affermando che non sarà facile scardinare la cultura nomade. Afferma che la commissione ha fatto un ottimo lavoro ma il regolamento non servirà ad integrare la popolazione nomade. Dichiara il voto contrario al regolamento. (escono i consiglieri Porcu P., Puddu, Loi, Zucca, Meletti, Fele: presenti 29).

Esauriti gli interventi il Presidente, nominati scrutatori i consiglieri Esauriti gli interventi il presidente, nominati scrutatori i consiglieri Fadda, Porcu P. e Usai F., pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 29

CONSIGLIERI ASSENTI 12 (Campus - Cocco - Porcu P. Puddu - Panio - Loi - Zucca - Fronterrè -

Floris - Meletti - Fele - Masciarelli E.)

CONSIGLIERI VOTANTI 28

CONSIGLIERI ASTENUTI 1 (Soddu)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 23

CONSIGLIERI CONTRARI 5 (Zonchello – Masciarelli A. Porcu M. Gibillini – Usai F.)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 20 del 04.11.2008, redatta dall'Ufficio Servizi Sociali avente per oggetto "Regolamento comunale per il funzionamento del campo nomadi di sosta e transito. Approvazione", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

L'Assessore alle Politiche Sociali

PREMESSO che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della Legge Regionale 9 Marzo 1988, n° 9, "Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi", ha concesso al Comune di Carbonia un contributo per la realizzazione di un campo sosta e transito appositamente attrezzato;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Carbonia ha ottenuto un ulteriore finanziamento, previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 36/21 del 01.07.08, per la copertura dei costi di gestione del campo sosta e per la realizzazione di attività di inclusione sociale della popolazione nomade;

RICHIAMATA la L.R. 23/05 concernente il "Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88";

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori di realizzazione del campo nomadi nel Comune di Carbonia avverrà entro il termine del 31 dicembre 2008, così come previsto nella determinazione RAS n. 312 del 30 Luglio 2007;

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo dell'opera in oggetto, vincolata all'uso per servizi socio-assistenziali per un periodo di anni 20, con apposito Regolamento, predisposto da questa

Amministrazione, rispondente a quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/21 del 01/07/08;

VISTO il Regolamento comunale per il funzionamento del campo nomadi di sosta e transito – allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la L.R. 23/2005;

VISTA la Legge Regionale 9 Marzo 1988, n° 9;

VISTI lo Statuto dell'Ente, il D.lgs 267/2000;

PROPONE

1) di approvare, per i motivi sopra esposti, il "Regolamento comunale per il funzionamento del campo nomadi di sosta e transito", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il Respons	abile	del Servi	zio
(Dott.ssa	Angela	a Marasci	a)

L'Assessore alle Politiche Sociali Lott.ssa Maria Viarongiu (1901) Waren

Il Dirigente del Servizio IV

(Avv.) Livio Sanna)

ALLEGATO PROBOSTA Nº 20 DEL OH/11/2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO NOMADI DI SOSTA E TRANSITO NEL COMUNE DI CARBONIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Requisiti per l'accesso in transito
- Art. 3 Requisiti per l'ammissione in sosta
- Art. 4 Condizioni e tempi per la sosta
- Art. 5 Quote di compartecipazione alla spesa
- Art. 6 Regole di comportamento
- Art. 7 Minori în età scolare
- Art. 8 Ospiti
- Art. 9 Sanzioni
- Art.10 Organizzazione e Gestione del Campo Nomadi
- Art.11 Area degli interventi Sociali
- Art.12 Area degli interventi Sanitari
- Art.13 Area della Vigilanza e dell'Ordine Pubblico
- Art.14 Nomina e compiti del referente del campo
- Art.15 Comitato di gestione del campo
- Art.16 Normativa generale

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della legislazione vigente, i criteri di accesso, di permanenza e di utilizzazione del Campo sito in via Ospedale, per le persone di cultura e tradizioni nomadi che ne facciano richiesta presenti nel Comune di Carbonia.

L'organizzazione e la gestione delle aree sosta attrezzate è finalizzata a garantire, in condizioni di piena sicurezza per gli ospiti, spazi e strutture ai nuclei familiari di popolazioni nomadi abitanti nel territorio del Comune di Carbonia.

L'area è dimensionata per consentire la sosta a nuclei familiari, entro un limite di ricettività che non potrà superare nº 8 piazzole, ciascuna delle quali idonea ad ospitare non più di una unità abitativa occupata da componenti dello stesso nucleo familiare.

Ciascuna piazzola destinata alla sosta sarà contrassegnata da un numero che identificherà l'assegnazione al nucleo familiare richiedente e, qualora il richiedente non fosse residente, ne costituirà il domicilio. A fronte di condizioni di permanenza tali da configurare la dimora abituale del nomade, il nucleo assegnatario può attivare il procedimento per l'ottenimento della residenza nell'area, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Ciascuna piazzola è predisposta per l'allaccio delle utenze di energia elettrica, idrica e di fognatura oltre a sistema di raccolta dei rifiuti.

E' riservata nº 1 piazzola per il transito .

Art. 2 - Requisiti per l'accesso in transito

Possono essere ospitati in transito persone o comunque famiglie in condizioni di effettivo nomadismo, di nazionalità italiana e dei Paesi Comunitari, in possesso di regolari documenti di identità ed i cittadini dei Paesi extra comunitari, in possesso di regolare passaporto o documento equipollente associato a permesso di soggiorno la cui validità deve, per lo meno, coprire il periodo di transito. Tali requisiti si intendono necessari per tutti i componenti il nucleo familiare.

La permanenza nella piazzola di transito non deve superare i 30 giorni, ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore, secondo quanto stabilito dalle leggi.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione in sosta

Possono essere ospitati in sosta i cittadini italiani , i cittadini dei Paesi Comunitari ed i cittadini dei Paesi extra comunitari, in possesso dei documenti e dei requisiti previsti al 1º e 2º comma dell'art.2, ad eccezione, per gli ospiti extracomunitari, della validità del permesso di soggiomo che deve coprire un periodo non inferiore ai tre mesi successivi all'eventuale ingresso.

L'ammissione in sosta è subordinata alla disponibilità del posto e ad un'autorizzazione, rilasciata al richiedente, dal funzionario responsabile del Campo, da individuare tra il personale del corpo della Polizia Municipale, per il cui ottenimento deve essere prodotta la seguente documentazione:

- Domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione
- 2. Copia di documenti di identità validi per ciascun componente il nucleo familiare di età superiore a 15 anni .
- Certificazione relativa al numero e alle generalità dei componenti il nucleo familiare (stato di famiglia o copia del permesso di soggiorno), corredata da idonea certificazione sanitaria attestante lo stato di salute di tutti i componenti; in assenza si autorizza la sosta per 10 giorni al fine di sottoporsi agli accertamenti sanitari di legge e, quindi, produrre la suddetta documentazione.
- 4. Copia dei documenti di circolazione di tutti i mezzi di trasporto, compresi i rimorchi, in possesso dei componenti il nucleo familiare, dei certificati di assicurazione rca e, qualora non risultino di proprietà del richiedente la sosta, di idonea documentazione che comprovi il legittimo possesso.

Roulottes, case mobili o qualunque altro mezzo idoneo all'alloggiamento dei nuclei familiari, devono essere forniti di impianti elettrici e di distribuzione dell'acqua a norma.

Il nominativo di ciascun membro del nucleo familiare ammesso in sosta al campo è censito, a cura del funzionario competente, in un elenco nel quale sono indicati i dati anagrafici e la composizione del nucleo familiare di appartenenza. La sosta al campo è consentita esclusivamente alle persone presenti nel suddetto elenco.

L'autorizzazione deve prevedere, nella sua parte dispositiva, l'indicazione delle regole di comportamento individuate dai successivi articoli del presente regolamento; i componenti il nucleo familiare nomade interessato sono tenuti all'osservanza delle predette regole, nonchè delle eventuali regolamentazioni specifiche disposte in base alla normativa vigente.

L'autorizzazione alla sosta può essere motivatamente negata oltre nel caso previsto della mancanza dei requisiti di cui all'art. 4, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora nell'area si abbia comprovata carenza di spazi, tale da mettere a rischio la sicurezza dei nuclei domiciliati nell'area stessa;
- b) qualora si valuti che l'inserimento del nucleo richiedente possa pregiudicare condizioni di pacifica convivenza nell'area sosta in relazione alla conoscenza, che il Comune abbia comunque acquisito, di comportamenti improntati al dispregio di regole di vita comunitaria.
- c) sussistenza delle situazioni comportanti in passato l'emissione di provvedimenti amministrativi sanzionatori a carico, relativi alla pronunzia della decadenza di autorizzazioni alla sosta in altre aree della Sardegna.

Qualora le verifiche per l'autorizzazione all'accesso comportino dilazione dei tempi di istruttoria del procedimento, potrà essere rilasciato dai responsabile un permesso provvisorio di durata limitata per l'accesso temporaneo all'area sosta, il quale decadrà al momento del rilascio dell'autorizzazione o del provvedimento di diniego.

Qualora siano accertate le condizioni ostative di cui al comma precedente, nel nucleo familiare nomade interessato deve essere individuato un altro soggetto, coniuge o componente maggiorenne, cui sia possibile intestare l'autorizzazione, il quale dovrà espletare la procedura prevista dai commi precedenti.

Le verifiche circa la sussistenza dei requisiti, nonché delle posizioni dei singoli componenti dei nucleo familiare nomade interessato sono condotte d'ufficio dal servizio di Polizia Municipale, anche in collaborazione con le altre forze di polizia, il quale si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico in materia di documentazione aniministrativa.

Qualora in sede di verifica delle posizioni di singoli componenti del nucleo familiare nomade interessato siano evidenziati elementi o situazioni difformi da quelle dichiarate e/o previste, la polizia municipale provvede agli adempimenti di competenza. Qualora nuclei familiari nomadi installino i propri automezzi e manufatti ad essi correlabili in aree non adibite alla sosta o al transito, costituendo insediamenti abusivi, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire tempestivamente per l'allontanamento di tali nuclei dall'area individuata e per il ripristino della stessa. Sono comunque fatte salve le azioni ed i provvedimenti ulteriori della stessa Amministrazione Comunale e di altre Autorità o Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4 - Condizioni e tempi per la sosta

La sosta riguarda le situazioni di effettiva stanzialità ed è autorizzata per un periodo di 2 anni ed è rinnovabile tenuto conto del rispetto degli impegni assunti, su richiesta del richiedente entro i due mesi che precedono la scadenza. I Servizi Comunali valuteranno la possibilità di concedere un rinnovo.

Il rinnovo delle autorizzazioni i è vincolato alla regolarità del pagamento delle quote dovute e al rispetto delle regole di comportamento secondo quanto definito negli articoli successivi.

Art. 5 - Quote di compartecipazione alla spesa

Per la sosta autorizzata al Campo Nomadi è dovuta una quota giornaliera per l'uso dell'area di sosta pari a € 1.00 (uno) per ogni nucleo familiare assegnatario della piazzola.

All'atto di insediamento ciascun assegnatario della medesima piazzola dovrà, obbligatoriamente, regolarizzare la propria posizione in merito alle utenze citate nell'art.1, facendosi carico delle relative spese di registrazione e di utilizzo.

Non sono ammessi, pena l'immediato allontanamento dal campo, sistemi di autoproduzione di energia elettrica e di smaltimento dei rifiuti non consentiti dalle leggi in materia e dal regolamenti del Comune di Carbonia.

Al momento dell'ingresso ogni nucleo familiare dovrà versare un deposito cauzionale pari a € 100.00 (cento) che potrà essere incamerato d'ufficio come risarcimento per i danni provocati alle attrezzature del campo. Tale deposito cauzionale non potrà in alcun caso essere considerato come anticipo della quota mensile e verrà restituito alla famiglia, salvo verifica dei danni accertati a carico, al momento della dimissione o dell'uscita spontanea.

La periodicità e le scadenze dei pagamenti delle quote mensili saranno definiti in apposito e successivo atto.

I danni arrecati alle strutture, l'utilizzo improprio degli scarichi idraulici e della rete idrica del campo, nell'entità e nella stima effettuata dai tecnici dell'Amministrazione Comunale, sono a carico dell'assegnatario che li ha prodotti e, qualora non sia possibile risalire ai responsabili, il costo derivato sarà ripartito in quote parti fra tutti i nuclei familiari presenti in sosta.

Art. 6 - Regole di comportamento

Tutti coloro che sostano o transitano nel Campo, sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:

- Le roulottes, gli autoveicoli ed i moduli abitativi consentiti dalla legge, devono essere posizionate correttamente
 all'interno degli spazi concessi per la sosta e numerati, rispettando quelli adibiti ad altri scopi. Le zone di passaggio
 devono essere tenute sgombre da qualsiasi tipo di impedimento che rechi intralcio o pericolo al libero transito di persone
 e veicoli, in ossequio alle norme vigenti del Codice della strada.
- I collegamenti agli impianti elettrici, all'impianto fognario e di distribuzione dell'acqua devono rispettare le norme vigenti in materia.
- L'uso e la custodia delle bombole di gas deve rispettare le norme vigenti in materia.
- E' vietato lasciare incustoditi veicoli a motore e dimore mobili per più di 5 giorni senza averne data preventiva comunicazione al responsabile competente.
- 5. E' vietato bruciare materiali inquinanti o pericolosi e, comunque, accendere fuochi fuori dagli spazi attrezzati.
- E' fatto obbligo di pulire il posto assegnato e di usare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. All'atto dell'abbandono della piazzola ogni famiglia è tenuta alla rimozione di ogni cosa dagli spazi occupati.
- 7. E' affidata ai singoli nuclei familiari, a turnazione, la custodia e la pulizia dei servizi igienici e di lavanderia comuni.
 - 8. E' vietato qualsiasi comportamento che danneggi o modifichi servizi , strutture e attrezzature del campo o che possa definirsi come "uso improprio" degli stessi.
- 9. E' fatto obbligo, ai nuclei presenti al campo, in presenza di casi conclamati o sospetti di malattia infettiva, di sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari, pena l'immediata dimissione.
- E' fatto divieto di lavare autoveicoli/automezzi nelle piazzole e di produrre rumori o altri fattori di grave disturbo alla quiete pubblica.
- 11. E' fatto divieto costruire manufatti di qualunque genere e di qualunque materiale che modifichino la struttura dell'area, senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 12. I componenti della comunità non dovranno assolutamente utilizzare minori in attività di accattonaggio.
- 13. Il comportamento dei componenti dei nuclei familiari nomadi autorizzati a permanere nell'area di sosta deve essere comunque improntato al rispetto delle normali regole di decoro e di pacifica e civile convivenza.

L'accertata inosservanza delle regole e degli obblighi di cui ai punti precedenti può comportare il mancato rinnovo del permesso di sosta o l'immediata espulsione dal campo.

Eventuali esclusioni dovranno essere rese note alla Commissione consiliare competente in occasione della relazione trimestrale di cui all'art. 15.

Art. 7 - Minori

I richiedenti l'autorizzazione si impegnano ad assicurare costantemente l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori in età scolare, nonché la regolare frequenza di corsi di formazione e/o attività lavorativa per i minori non più soggetti ad obblighi scolastici.

Art. 8 - Ospiti

Eventuali ospiti possono essere accolti solo nella struttura alloggiativa dell'assegnatario ospitante . La permanenza di tali ospiti deve essere comunicata immediatamente al responsabile incaricato che provvederà alla segnalazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, allegando fotocopia di idonei e validi documenti di riconoscimento nonché l'indicazione di quanti giorni si dovrà protrarre la permanenza nel campo. La permanenza deve essere autorizzata dal responsabile competente e, comunque non superare in totale i 15 giorni. Coloro che non adempiono a tale disposizione, saranno allontanati dal Campo a cura della Polizia Municipale.

Art. 9 - Sanzioni

Ogni danno procurato alle diverse strutture del campo, oltre al risarcimento previsto all'art.5 del presente regolamento, comporta un richiamo scritto da parte del responsabile del campo; al secondo richiamo scritto, oltre alle sanzioni previste per legge, sarà revocato il permesso di sosta.

Qualsiasi altra violazione al regolamento che prevede sanzioni amministrative stabilite dalle leggi vigenti e qualsiasi atto di rilevanza penale saranno oggetto di provvedimenti che possono arrivare, secondo la gravità sino all'espulsione immediata.

Art.10 - Organizzazione e Gestione del Campo Nomadi

La gestione e l'organizzazione degli interventi riferiti al campo Nomadi, è affidata all'Amministrazione Comunale di Carbonia tramite le varie articolazioni cui competono le funzioni inerenti la gestione amministrativa, la manutenzione ordinaria del Campo, nonché gli interventi del Servizio Sociale professionale di cui al successivo art.11, secondo modalità definite da successivo atto.

La gestione amministrativa comprende la tenuta della contabilità e dell'elenco dei nuclei familiari e delle persone singole autorizzate alla sosta, la riscossione delle quote di compartecipazione alla spesa da parte degli ospiti, nonché le attività relative alla manutenzione ordinaria del campo ed agli interventi straordinari di ripristino della funzionalità, con oneri, in questo ultimo caso, a carico degli ospiti del Campo.

La Polizia Municipale svolge funzioni di vigilanza e controllo secondo quanto definito al successivo art. 13.

L'Azienda Sanitaria Locale eserciterà le funzioni di competenza secondo quanto definito al successivo art.12.

Art.11 - Area degli interventi Sociali

I Servizi Sociali provvederanno ad individuare un Assistente Sociale con il compito di seguire le problematiche socio-assistenziali presenti al Campo e di facilitare, nel rispetto dell'identità etnica e culturale della popolazione nomade, il progressivo inserimento nella comunità locale. In particolare l'Assistente Sociale destinato al Campo Nomadi si occuperà di:

- 1 Raccogliere le domande d'ingresso alla sosta, corredate della documentazione necessaria per l'autorizzazione, che verrà rilasciata, su sua proposta, dal funzionario responsabile del campo.
- Registrare e aggiornare, in collaborazione con il servizio che cura la gestione amministrativa, l'elenco degli ospiti autorizzati.
- Favorire l'integrazione sociale, scolastica, lavorativa di giovani e minori presenti ; vigilare sulla frequenza scolastica dei minori soggetti all'obbligo.
- Operare di concerto con i Servizi dell'Azienda ASL che intervengono al campo, con particolare riguardo all'area consultoriale ed alla pediatria di comunità, con i servizi pubblici e privati che si occupano di immigrazione, con il Comando di Polizia Municipale per quanto attiene il rispetto del presente regolamento e la funzionalità complessiva del campo.
- Diffondere il presente regolamento fra i nomadi presenti al campo, con la collaborazione delle associazioni di Volontariato avvalendosi, se necessario, del servizio di mediazione culturale della Provincia, per la traduzione nelle lingue prevalenti e per le spiegazioni che si rendessero necessarie alla reale comprensione del testo.
- 6 Sensibilizzare la comunità per scoraggiare fenomeni di accattonaggio favorendo processi di integrazione

Art.12 - Area degli interventi Sanitari

Sarà compito dell'Azienda ASL svolgere tutte le attività di competenza rispetto la vigilanza igienico-sanitaria, la prevenzione e la tutela della salute.

Per quanto riguarda gli interventi facenti capo alla pediatria di comunità, all'area consultoriale ed al reparto ospedaliero di ostetricia e ginecologia, il collegamento con l'area degli interventi sociali, sarà particolarmente stretto.

Art.13 - Area della Vigilanza e dell'Ordine Pubblico

Il corpo di Polizia Municipale interviene a norma di legge ogni qualvolta venga meno il rispetto del presente regolamento con sanzioni di carattere amministrativo.

Cura, inoltre, la gestione amministrativa del campo e i rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza ogni qualvolta ciò sia richiesto a norma del T.U.L.P.S.

Provvede ai necessari accertamenti su tutte le persone alloggiate al campo, dandone comunicazione nei tempi previsti alla Questura.

Art.14 - Nomina e compiti del referente del campo

All'inizio di ciascun anno solare i componenti del campo dovranno individuare al loro interno un referente e comunicare il suo nominativo all'Amministrazione Comunale – Polizia municipale, entro il mese di gennaio.

Compito del referente del campo è rispettare e far rispettare quanto previsto dal Regolamento, comunicare e trattare con l'Amministrazione in riferimento a eventuali problematiche che venissero a crearsi nel corso della gestione del campo

Art.15 - Comitato di gestione del campo

Il Comitato di gestione del campo è costituito dai responsabili delle aree previste dagli Artt.11, 12 e 13, dai referente del campo e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di Volontariato ivi operante.

Tale organismo è tenuto, con cadenza almeno trimestrale, a produrre apposita relazione da inviare al Sindaco, alla Commissione Consiliare Competente e al Comando dei VV UU, sulle condizioni del campo, nella quale dovrà essere indicato lo stato del campo, delle attività in esso svolte e sul rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di tutte le attrezzature necessarie per il mantenimento della funzionalità delle stesse, nonché sul rispetto dei diritti dei minori.

Art.16- Normativa generale

Per quanto non esplicitamente evidenziato nel presente regolamento si rinvia alla normativa internazionale, statale e regionale vigente, nonché allo statuto e regolamenti comunali, allo statuto, ai regolamenti e agli atti amministrativi del Comune di Carbonia e ASL n. 7.

PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ufficio richiedente SERVIZI SOCIALI

PARERE Favorevo	de SULLA REGULARITA, TECNICA
Carbonia, lì	
	Il Responsabile del Servizio
s % ,	SANDA LIVIO
PARERE Favorevole	SULLA REGOLARITA' CONTABILE
Carbonia, lì	Il Responsabile della Ragioneria
	PILIOLA MARIA CRISTINA
ATTESTAZI	ONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa di €.	, trova regolare copertura
finanziaria nel cap. – art. Bila	ancio Anno -
PARTE COMPETENZA	
Parte Residui Anno	
ove sono stanziate / conservate €isultano disponibili	e
<u> </u>	
	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Carbonia, lì	•

PILLOLA MARIA CRISTINA

ž.		v		r.	
- Letto, conferr	mato e sottoscritto		* . *		
IL PRESID	DENTE		:	Il Segretario Ge	nerale
		•	*	W	
	CEPTIFICA	ATO DI PUB	DITCLATO		
pubblicazione a	etario del Comune, dall'Albo Pretorio	per 15 giorni	dal]8 .	one che trovasi	in corso di al
11	3 DIC 2008	1 1 8 NOV. 255.	p e		
			,	1,	
	nunicipale, lì		•••••	Il Segfletari	o Generale
				Il Seggetari	o Generale
				Il Seggetari	o Generale
			•	Il Segifetari	o Generale
				Il Segfetari	o Generale
Dalla Residenza n	nunicipale, lì				
Dalla Residenza n	nunicipale, lì				
	nunicipale, lì				
Dalla Residenza n	nunicipale, lì				